

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-456 del 31/01/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IMOLA LEGNO SPA per l'impianto destinato ad attività di Commercio e Lavorazione Legname, sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-474 del 30/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IMOLA LEGNO SPA per l'impianto destinato ad attività di Commercio e Lavorazione Legname, sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società IMOLA LEGNO SPA (C.F. 02123380376 e P.IVA 00549301208) per l'impianto destinato ad attività di Commercio e Lavorazione Legname, sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 2767/2014, Num. 1281/2014 P.G. n. 70741/2014, con scadenza di validità in data 30/06/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto unico n. 26/T del 01/07/2014 Prot.n.27157 , che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione in materia di rifiuti<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna IP 2767/2014, Num. 1281/2014 P.G. n.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 70741/2014, con scadenza di validità in data 30/06/2029 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  6. Obbliga la società Imola Legno Spa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società IMOLA LEGNO SPA (C.F. 02123380376 e P.IVA 00549301208) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 02/08/2022 (Prot. n. 27104) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico in seguito alla richiesta di installazione nuovo impianto con emissione in atmosfera a servizio dell'attività lavorativa, dichiarando che; la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura (S1), quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato e da scarichi di acque meteoriche non contaminate originate dal dilavamento delle coperture e delle aree esterne adibite solo a transito e sosta veicoli (S2), pertanto non soggetti ad autorizzazione ma al rispetto delle prescrizioni costruttive ed idrauliche stabilite dal Gestore del corpo idrico superficiale;

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27667 del 08/08/2022 (pratica SUAP n. 200/2013), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/08/2022 al PG/2022/132096 e confluito nella **Pratica SINADOC 28477/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/140157 del 26/08/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29747 del 01/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2022 al PG/2022/143124, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31457 del 15/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/09/2022 al PG/2022/150924, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 12/09/2022 (Prot. SUAP n. 31052), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto, rideterminando i termini del procedimento amministrativo.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/157392 del 27/09/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale relativo alla matrice acustica, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con Atto monocratico n. 1881 del 30/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/10/2022 al PG/2022/161114, ha trasmesso nulla osta acustico del Comune di Imola ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale relativo alla matrice acustica, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34637 del 11/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2022 al PG/2022/167296, ha trasmesso una richiesta di rivalutazione del parere acustico di ARPAE APAM, alla luce di una richiesta di modifica delle prescrizioni così come presentata dalla Società al Suap in data 06/10/2022 al prot.n. 34065.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/167406 del 12/10/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale relativo alla matrice emissioni in atmosfera, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/169431 del 17/10/2022 ha trasmesso la rettifica del proprio precedente parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale relativo alla matrice acustica, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola, preso atto della rettifica di ARPAE APAM, ha provveduto con Atto monocratico n. 2006 del 21/10/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/10/2022 al PG/2022/174559, all'annullamento del proprio precedente Nulla Osta ed al contestuale rilascio di un nuovo Nulla Osta acustico del Comune di Imola ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale relativo alla matrice acustica, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi, *preso ulteriore atto che gli scarti di legno originanti dal ciclo produttivo interno e destinati alla conversione energetica sono da considerarsi ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. sottoprodotti e non rifiuti, pertanto non soggetti a comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 quindi non soggetti a regime di AUA*, preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza in materia di emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 596,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
  - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 30/01/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto IMOLA LEGNO SPA**  
**Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di lavorati e semilavorati in legno, affini e similari, commercio legname svolta dalla società IMOLA LEGNO Spa nello stabilimento posto in comune di Imola, via Don Sturzo n° 10, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società IMOLA LEGNO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONE E13  
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DEL LEGNO E SILO 2

Portata massima .....	20000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza del filtro con sistema di allarme acustico visivo in grado di rilevare eventuali rotture del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO USO MISTO  
EMISSIONI E9 – E10  
PROVENIENZA: CALDAIE A METANO USO CIVILE  
EMISSIONE E11  
PROVENIENZA: CALDAIA A PELLET USO CIVILE  
EMISSIONE E12  
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili funzionanti a metano pari a 3 MW.

---

EMISSIONE E7  
PROVENIENZA: CALDAIA A TRUCIOLI DI LEGNO VERGINE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto trattasi di impianti di combustione alimentati a biomasse aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e pertanto rientranti al punto bb) della Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

---

## 2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di

stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

### 3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

#### 4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e

Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **6. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E13 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell’emissione E13, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

-----

Pratica Sinadoc n° 28477/2022

Documento redatto in data 10/01/2023

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto IMOLA LEGNO SPA**  
**Comune di Imola (BO), via Don Sturzo n. 10**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società IMOLA LEGNO SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola per l'attività di Commercio e Lavorazione legname.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/157392 del 27/09/2022, così come modificato con successivo parere del 17/10/2022 PG/2022/169431.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Imola con Atto monocratico n. 1881 del 30/09/2022 così come modificato con successivo Atto monocratico n. 2006 del 21/10/2022.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visti anche i pareri di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola (citati in premessa), nulla osta acustico espresso Atto monocratico n. 2006 del 21/10/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/10/2022 al PG/2022/174559). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

-

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Elaborato “Relazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 09/09/2022 da Tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Imola Legno Spa relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 15/09/2022 al PG/2022/150924).

-----

Pratica Sinadoc 28477/2022

Documento redatto in data 30/01/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2006 del 21/10/2022

**OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - IMOLA LEGNO S.P.A. - VIA DON LUIGI STURZO 10 - RETTIFICA**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 27104 del 02/08/2022, presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta IMOLA LEGNO S.p.a. (C.F. 02123380376), relativamente all'attività di commercio e lavorazione di legname, sita in Imola via Don Luigi Sturzo 10;
- le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 31052 del 12/09/2022;
- l'Atto Monocratico n. 1881 del 30/09/2022 "*AUA 2022 - Nulla osta ad autorizzare in AUA la matrice impatto acustico - Imola Legno S.p.a. - via Don Luigi Sturzo 10*" con il quale il Comune di Imola ha recepito il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 157392/2022 del 27/09/2022, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 32832 del 27/09/2022;

Dato atto che:

- con nota acquisita al Prot. Gen. 34065 del 06/10/2022, il procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta IMOLA LEGNO S.p.a. ha presentato osservazioni in merito alla prescrizione contenuta nel sopra citato parere ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, richiedendo, in particolare, una modifica delle tempistiche previste per la realizzazione e trasmissione del collaudo acustico e richiamando ricettori abitativi ulteriori;
- con nota Prot. Gen. 34637 del 11/10/2022 il Comune di Imola ha richiesto ad Arpa e - Distretto Pianura Imola sede di Imola - di valutare la sopra citata richiesta di modifica prescrizione;

Vista la comunicazione Prot. num. 169431/2022 del 17/10/2022, pervenuta da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, acquisita al Prot. Gen. n. 35298 del 17/10/2022, con la quale viene riformulato il parere precedentemente espresso;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica sostanziale di A.U.A. citata in premessa, per l'attività IMOLA LEGNO S.p.a. sita ad Imola in via Don Luigi Sturzo 10, secondo quanto indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione Prot. num. 157392/2022 del 27/09/2022 (pervenuta al Prot. Gen. n. 32832 del 27/09/2022), così come rettificata dalla comunicazione Prot. num. 169431/2022 del 17/10/2022 (pervenuta al Prot. Gen. 35298 del 17/10/2022); le qui richiamate comunicazioni Arpae vengono allegate al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente atto annulla e sostituisce l'Atto Monocratico n. 1881 del 30/09/2022.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 21/10/2022

**IL DIRIGENTE**  
*Alessandro Bettio*  
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 28477/22

**Spett.**  
**Comune di Imola**  
**Servizio Sviluppo Economico**  
**e Progetti Europei**  
Pec: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

**e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e**  
**Concessioni Metropolitana**  
**Unità AUA e Acque Reflue**  
**c.a. E. Grazioso**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Domanda di AUA ditta IMOLA LEGNO S.r.l., sita in Imola (BO) – Via Don Sturzo n.10.**  
**Parere su valutazione impatto acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2022/150924 del 15/09/22.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, in data 09/09/22, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 comprensiva di rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora nel periodo diurno; viene infatti dichiarato che la ditta IMOLA LEGNO S.r.l., la cui attività consiste nel commercio e lavorazione di legname, non ha sorgenti sonore attive nel periodo notturno.

Le principali sorgenti sonore sono rappresentate dalla movimentazione di mezzi pesanti in ingresso e uscita dallo stabilimento produttivo, da due caldaie a trucioli e pellet, da compressori d'aria, essiccatoi, aspirazione e filtro nuova emissione E13.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola individua l'area dello stabilimento in Classe V; sono presenti delle abitazioni sul confine est classificate in Classe III.

Il tecnico estensore dello studio acustico presentato ha utilizzato, per la determinazione del rumore residuo, misure eseguite in data 14/04/19 e 16/02/21; sulla base dei livelli misurati sono stati individuati i valori minimi al fine di effettuare una valutazione dei livelli differenziali di immissione sonora nel periodo di massimo disturbo.

Per le sorgenti sonore esistenti è stata determinata la relativa potenza sonora partendo da misure fonometriche eseguite in prossimità delle stesse, mentre per le nuove sorgenti il dato acustico è stato ottenuto da stime e confronto con impianti analoghi.



Per le simulazioni acustiche è stato utilizzato il software previsionale Microbel Immi 2017 Basic, dopo opportuna taratura dello stesso.

I risultati delle simulazioni così effettuate hanno evidenziato il rispetto del valore limite assoluto e differenziale di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Si segnala che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto.

Sulla base di quanto sopra si esprime Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dal rilascio dell'AUA dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori abitativi presenti sul confine est dello stabilimento; entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*



Sinadoc 28477/22

**Spett.**  
**Comune di Imola**  
**Servizio Sviluppo Economico**  
**e Progetti Europei**  
**Pec: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)**

**e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e**  
**Concessioni Metropolitana**  
**Unità AUA e Acque Reflue**  
**c.a. E. Grazioso**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Ditta IMOLA LEGNO S.r.l., sita in Imola (BO) – Via Don Sturzo n.10.**  
**Richiesta modifiche prescrizioni su Nulla Osta Acustico.**

In merito al procedimento di AUA relativo alla ditta in oggetto, richiamato la Ns, precedente nota PG/2022/157392 del 29/09/22, si è presa visione della nota inviata dalla Ditta (atti Arpae PG/2022/167296 del 12/10/22) e della richiesta di parere di cui alla nota di codesto Comune assunta agli atti Arpae con PG/2022/163694 del 06/10/22.

L'azienda richiede in sostanza una modifica delle tempistiche previste per la realizzazione e trasmissione della relazione di collaudo acustico proponendo di fare riferimento all'effettiva messa in esercizio e regime delle modifiche impiantistiche oggetto dell'istruttoria, piuttosto che alla data di rilascio dell'AUA; richiama altresì la presenza di ricettori abitativi anche sul lato ovest dello stabilimento produttivo.

Alla luce di quanto sopra, ribadendo che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto, si ritiene di poter accettare le richieste avanzate dalla ditta in questione e si riformula nel seguente modo il parere precedentemente espresso:

**Sulla base di quanto sopra si esprime Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:**

- **entro giorni 30 dalla data di messa a regime del nuovo punto di emissione E13 dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori abitativi presenti in prossimità dello stabilimento produttivo, già indagati nello studio acustico redatto in data 09/09/22 e presentato in sede di istruttoria per il rilascio dell'AUA; entro i**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370



**successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.**

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**